

TEATRO MASSIMO "V. BELLINI"
CATANIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n° 5 del 25 FEB. 2025

OGGETTO: Trattenimento in servizio del dipendente Giuseppe Calanna, nato a Catania, il 27.2.1961, per la durata di anni uno, decorrenti dall'1 marzo 2025, fino alla data del 27.2.2026.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2025 Competenze

Cap. Spese per

Somma stanziata €

Impegni assunti €

Fondo disponibile €

Visto ed iscritto a N.

de Cap.

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ PRESO SITA IN
CONFORMITA' AL DISPOSITIVOadd. 25/02/25 2024

IL CAPO SERVIZIO

IL CAPO SETTORE

SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO

Prot. n. del

Il Compilatore

IL CAPO SETTORE

Visto: **E.L.R. TEATRO MASSIMO**
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giuseppe Castrogiovanni

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

L'anno due mila ventiseiil giorno 25 del mese di febbraio

Il Consiglio di Amministrazione, giusta decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 614/Serv. 1°/S.G. del 28 settembre 2023, ha adottato la seguente deliberazione

Componenti	Pres	Ass
Avv. Trantino Enrico (Presidente)	X	
Dott.ssa Lo Cascio Daniela (Vice Presidente)	X	
Prof. D'Amico Antonio	X	

OGGETTO: Trattenimento in servizio del dipendente Giuseppe Calanna, nato a Catania, l'27.2.1961, per la durata di anni uno, decorrenti dall'1 marzo 2025, fino e non oltre la data del 27.2.2026

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- Con la nota del Sovrintendente datata 17.02.2025 (**Allegato A**), avente ad oggetto *"Trattenimento in servizio del dipendente Giuseppe Calanna, nato a Catania, l'27.2.1961, per la durata di anni uno, decorrenti dall'1 marzo 2025, fino e non oltre la data del 27.2.2026"*, è stato rappresentato quanto segue:

"Si desidera sottoporre alla valutazione del Consiglio di Amministrazione l'istanza presentata dal dipendente Giuseppe Calanna, professore d'orchestra, prossimo al collocamento in quiescenza, con la quale è stato richiesto di essere trattenuto in servizio per un ulteriore periodo di due anni oltre il limite dell'età pensionabile, stabilito, come è noto, in 62 anni per il personale artistico, alla stessa stregua dei dipendenti sottoposti a regime di diritto pubblico in genere.

In merito a tale richiesta di trattenimento, si ritiene utile premettere che, in forza della Deliberazione commissariale n. 7, del 13 gennaio 2023, il prof. Giuseppe Calanna è stato trattenuto in servizio per due anni, decorrenti dall'1.3.2023, quindi, fino alla data dell'1.3.2025, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni dalla legge n. 54, del 26 febbraio 1982.

In virtù della norma appena citata "Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianità contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria";

La norma appena riportata consente, quindi, nei particolari settori in cui l'età pensionabile sia fissata in misura inferiore a 65 anni, come accade per il personale artistico degli enti lirici, di chiedere la prosecuzione del rapporto di lavoro, al fine di incrementare la propria anzianità contributiva, non oltre però il compimento del sessantacinquesimo anno di età. La disposizione richiamata non attribuisce al lavoratore un diritto di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, né consente allo stesso di scegliere tra la quiescenza o la continuazione del rapporto, ma crea le condizioni per "consentire ai lavoratori interessati la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti dalla normativa di settore di comune accordo con il datore di lavoro sulla base di "una reciproca valutazione di interessi" (Cass., SS.UU. n. 17589/2015)".

A ciò va aggiunto che la recente legge n. 207/2024, legge di Bilancio dello Stato 2025, all'art. 1, comma 165, ha introdotto la possibilità, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di trattenere in servizio, non oltre il compimento del settantesimo anno di età e nel limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, il personale, di cui, a valutazione dell'amministrazione, si renda necessario continuare ad avvalersi per far fronte ad attività di tutoraggio e di affiancamento ai nuovi assunti oppure per esigenze funzionali non diversamente assolvibili.

Il legislatore ha riconosciuto, pertanto, agli enti pubblici, in conseguenza di un processo valutativo unilaterale e autonomo, la possibilità di trattenere in servizio il lavoratore, acquisita ovviamente la disponibilità di quest'ultimo, per esigenze funzionali non diversamente assolvibili espletabili dal personale individuato, in misura adeguata a preservare la continuità gestionale ed evitare frammentazioni (v. Indicazioni applicative del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 20.1.2025)

Nel confermare che la richiesta di trattenimento in servizio del dipendente deve essere sottoposta alla valutazione discrezionale dell'Organo di indirizzo politico-amministrativo,

competente in materia di trattamento del personale, a norma dell'art. 9, comma 2, punto 2, dello Statuto dell'Ente, questa Sovrintendenza ritiene che l'istanza del dipendente Giuseppe Calanna appaia meritevole di accoglimento per le ragioni istituzionali, già sottese alla Deliberazione commissariale n. 7, del 13 gennaio 2023, alla quale si rimanda integralmente, sussistenti ancora oggi.

Il predetto dipendente è adibito, infatti, da alcuni anni anche agli uffici della Direzione artistica del Teatro, nell'ambito dei quali svolge un'attività di supporto al Direttore Artistico indispensabile alla produzione artistica dell'Ente, ricoprendo un ruolo chiave nella programmazione delle stagioni sinfoniche e operistiche degli anni 2023/2025, concluse con un importante successo di pubblico e di critica, e degli anni 2025/2027, già in programmazione e in corso di realizzazione pratica.

Si può dire che, allo stato attuale, il ruolo di coordinamento della fase organizzativa della produzione artistica e di tutto quanto attiene la rappresentazione delle opere e dei concerti nonché delle manifestazioni programmate per l'attività promozionale, in sede e fuori sede, ricoperto dal dipendente, imprescindibile per la corretta gestione dei complessi adempimenti che fanno capo al programma artistico del Teatro, non risulta affidabile ad altre professionalità interne, e che la mancata prosecuzione in tale ruolo metterebbe a rischio la buona riuscita delle rappresentazioni in rassegna, le quali costituiscono il fine istituzionale dell'Ente, da preservare sempre a tutela della sua stessa esistenza.

Il trattenimento in servizio del dipendente Giuseppe Calanna oltre il limite dell'età pensionabile, stabilito in 62 anni per il personale artistico ha risposto a tali ragioni istituzionali, le quali permangono a tutt'oggi, considerata la grave carenza di organico in cui si trova ad operare il Teatro da anni, non altrimenti rimediabile nell'immediato, già oggetto di plurime segnalazioni rivolte in occasione delle relazioni sulla gestione semestrale, delle relazioni allegiate al Bilancio di previsione, all'Organo tutorio regionale, alla Corte dei Conti della Regione siciliana e al Collegio dei Revisori interno, ed evidenziate, in particolare, nelle delibere di programmazione triennale del fabbisogno di personale, oltre che, da ultimo, nel P.I.A.O. approvato dal C.d.A. nella seduta del 27 dicembre scorso.

In ogni caso preme evidenziare che la permanenza in servizio del predetto dipendente, oltre ad essere consentita dalla normativa vigente, è assolutamente necessaria per garantire la continuità operativa e funzionale dell'Ente e, quindi, il corretto svolgersi della produzione artistica, oggetto della programmazione 2025/2027, trattandosi di un ruolo per la copertura del quale necessita una comprovata esperienza professionale, che, evidentemente, non può essere agevolmente rinvenuta all'esterno. A ciò si aggiunge la considerazione che, accogliendo la domanda di trattenimento in servizio, l'Ente ha la possibilità di assicurare, da parte del prof. Calanna, un'attività di tutoraggio ed affiancamento a chi verrà individuato per l'espletamento delle medesime mansioni, al fine di assicurare un trasferimento di competenze. Per le superiori argomentazioni, si propone, pertanto, di adottare apposita delibera di trattenimento in servizio del dipendente Giuseppe Calanna per la durata di un anno a decorrere dall'1 marzo 2025 fino alla data del 27 febbraio 2026”;

Preso atto dello stato giuridico ed economico risultante agli atti del fascicolo personale di Giuseppe Calanna, nato il 27.2.2.1961, dipendente a tempo indeterminato, qualifica professore d'orchestra, il quale alla data dell'27.2.2026, compirà i 65 anni di età;

Vista la relazione del Sovrintendente sopra riportata;

Vista l'istanza del dipendente Giuseppe Calanna, acquisita al protocollo dell'Ente in data 17 febbraio 2025, col n. 698;

Ritenuto per le motivazioni istituzionali suindicate di disporre il trattenimento in servizio del dipendente in oggetto per la durata di un ulteriore anno, decorrenti dalla data dell'1 marzo 2025, fino alla data del 27.2.2026;

Ritenuto, altresì, che il dipendente suddetto, in virtù del ruolo assunto nell'ambito della Direzione artistica e delle mansioni in concreto svolte, debba transitare nei ruoli amministrativi

dell'Ente, acquisendone il relativo *status* giuridico ed economico, in ogni caso nel rispetto del divieto della *reformatio in peius* quale principio generale che deve caratterizzare i processi di mobilità del personale, anche nell'ambito della medesima amministrazione;

Ritenuto, infine, che la presente deliberazione risponde a delle reali esigenze istituzionali dell'Ente, valutata la impossibilità di sopperire alla carenza della figura professionale in oggetto, mediante gli ordinari strumenti di assunzione del personale;

Visti:

- la legge regionale 16 aprile 1986 n. 19, istitutiva dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini, avente natura di ente pubblico economico, con le modifiche apportate dalla legge regionale 19 aprile 2007 n. 9;
- lo Statuto e il Regolamento organico dell'Ente;
- la deliberazione di insediamento del Consiglio di amministrazione n. 1 del 4 ottobre 2023;
- la successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 16 agosto 2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024 e pluriennale 2024/2026, approvato in via amministrativa dall'Organo tutorio con D.D.G. n. 2637/S8 del 6 settembre 2024;
- il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Servizio 8 - "Teatri e Attività Musicali" n. 46/S8, del 18/1/2025, con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria del bilancio dell'Ente, fino al 28.2.2025, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 7, del 13 gennaio 2023;

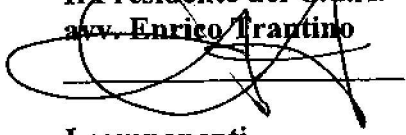
DELIBERA

La parte narrativa fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, e qui si intende integralmente riportata e trascritta.

1. Trattenere in servizio il dipendente Giuseppe Calanna, nato a Catania, il 27.2.1961, per la durata di anni uno, decorrenti dalla data dell'1 marzo 2025, fino alla data del 27.2.2026;
2. Stabilire, pertanto, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente in oggetto proseguirà senza soluzione di continuità con la decorrenza sopra prevista;
3. Trasmettere con effetto di notifica la presente deliberazione al dipendente Giuseppe Calanna, nonché, per l'inserimento nel fascicolo personale, alla Direzione amministrativa/settore del personale, e, per opportuna conoscenza, al Settore trattamento economico, al Settore contabilità e bilanci e alla Direzione artistica dell'Ente;
4. Demandare al Sovrintendente l'adozione degli atti gestionali esecutivi e consequenziali alla presente deliberazione;
5. Disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii.

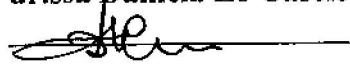
Il Presidente del C.d.A.

avv. Enrico Trantino



I componenti

dr.ssa Daniela Lo Cascio



prof. Antonio D'Amico

